



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1951

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ENRICO VACCARI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 14477 del 16 marzo 2004, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Enrico Vaccari, nato a Fusignano (RA) il 14 marzo 1965;

VISTA la nota del 12 febbraio 2021 (prot. n. 9782 di pari data) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Enrico Vaccari, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la successiva comunicazione del 15 luglio 2021 (prot. n. 48710 di pari data) con cui il predetto Intermediario ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del consulente sopra menzionato;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 23 dicembre 2021 (prot. n. 84524/21), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Enrico Vaccari, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, l'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1 del Regolamento Intermediari, in particolare, per:

- non aver informato l'intermediario di essere stato nominato erede testamentario, per una quota pari al 50%, da parte di un cliente;
- non aver rispettato le procedure e i codici interni di comportamento dell'intermediario;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota del 21 gennaio 2022 (prot. n. 3982 di pari data);

VISTA la Relazione finale per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche alla parte con nota del 19 maggio 2022 (prot. n. 34021/22) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le sopra menzionate violazioni contestate e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte trasmesse con nota del 16 giugno 2022 (prot. n. 40520 del 17 giugno 2022);

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Enrico Vaccari le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per le violazioni consistenti nell'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari per aver il consulente omesso di informare l'intermediario di essere stato nominato erede testamentario, per una quota pari al 50%, da parte di una cliente nonché violato le procedure e i codici interni di comportamento della propria mandante non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che



la loro determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della relativa gravità. Nella fattispecie, tale gravità risulta parzialmente temperata dalle seguenti circostanze:

- la violazione delle regole di comportamento che presidono il corretto esercizio della professione di consulente finanziario si è risolta, nella fattispecie, in una negligente omissione informativa nei confronti dell'Intermediario, protrattasi per un limitato arco temporale, relativamente ai rapporti con una singola cliente;
 - la designazione del consulente quale erede di una cliente era funzionale all'adempimento di un onere testamentario;
 - la violazione delle procedure interne, consistente nell'accettazione di un incarico per conto della cliente risulta originata dalla volontà di andare incontro alle esigenze della medesima;
 - con riguardo all'attività professionale del consulente non risultano ulteriori reclami o precedenti a suo carico;
- dal punto di vista dell'elemento soggettivo – quantomeno con riferimento alla vicenda dell'omessa comunicazione all'intermediario dell'avvenuta nomina quale erede testamentario di una cliente e della correlata preventiva accettazione di un incarico in tal senso – le condotte in esame risultano compiute deliberatamente dal Sig. Enrico Vaccari, che tuttavia, sia innanzi all'Intermediario sia nell'ambito del presente procedimento ha tenuto un atteggiamento ampiamente collaborativo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Enrico Vaccari, nato a Fusignano (RA) il 14 marzo 1965, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 23 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti